

## Le Operazioni Esenti I.V.A.

Il disciplinamento dell' imposta sul valore aggiunto (IVA) è reso noto nel DPR del 26 ottobre 1972 n. 633, per essere imponibile devono essere verificati questi 3 presupposti:

- Presupposto oggettivo*: come stabilito dall'art. 2 e 3 l'operazione deve poter essere classificata come "Cessione di Beni" o "Prestazione di Servizio"
- Presupposto Soggettivo*: come stabilito dall'art. 4 e 5 l'operazione deve essere effettuata nell'esercizio di una professione, impresa o arte
- Presupposto Territoriale*: come stabilito dall'art. 7 l'operazione dev'essere effettuata in Italia

Esistono per cui 3 categorie di Operazioni IVA: Imponibili, Non Imponibili ed Esenti.

Quelle imponibili presentano tutte le caratteristiche e per cui possono essere imposte, quelle non imponibili si trattano di commerci internazionali con le merci che arrivano in territori esteri (per cui dipendono dall'IVA locale), quelle esenti invece comprendono i casi che soddisfano le condizioni ma che per varie ragioni non sono comprese nell'imposta aggiuntiva e quelle escluse che invece non soddisfano le condizioni.

Le Operazioni Esenti sono stabilite dall'art. 10 e sono quelle operazioni che presentano gli elementi necessari per l'applicabilità ma che tuttavia sono escluse per attenuare il peso fiscale per il consumatore finale per operazioni considerate di consumo primario connesse a motivi socio-culturali come ad esempio operazioni mediche, didattiche o la locazione degli immobili abitativi. Essendo l'IVA un imposta legata al rispetto di certe regole, le esenzioni non ammettono eccezioni da quelle previste ovvero non sono suscettibili ad interpretazione estensiva.

Le Operazioni Esenti IVA possono essere divise in base alla categoria:

*Operazioni di Natura Finanziaria:* Sono operazioni di natura oggettiva ovvero in cui non hanno alcuna importanza né le modalità tecniche (operatore o mezzi elettronici) né il soggetto che effettua la prestazione (basta che il servizio venga presentato come una prestazione della banca verso il soggetto finale). Sono operazioni esenti i giroconti e i pagamenti oltre che alle operazioni collegate ad azioni, quote o obbligazioni.

*Operazioni di Natura Medica:* l'esenzione viene applicata per operazioni offerte nell'esercizio di professioni ed arti sanitarie soggette a vigilanza ovvero quelle stabilite nell'art. 99 del "Testo Unico delle Leggi Sanitarie" come ad esempio prestazioni di ricovero, diagnosi, cura e riabilitazione o visite fiscali.

*Prestazioni Educative e Didattiche:* Sono esenti anche le prestazioni educative dell'infanzia, dell'adolescenza, universitarie e dell'ambito professionale (formazione, aggiornamento e riqualificazione). Comprende l'esclusione anche per operazioni esterne ma collegate a tali scopi educativi come vitto, alloggio, materiale didattico e lezioni impartite da insegnanti a titolo personale. Inoltre sono compresi anche orfanotrofi e case di riposo.

Esistono altre esenzioni quali le operazioni di assicurazione, funebri, i movimenti aurei, le cessioni fatte ad enti pubblici, le prestazioni di musei, biblioteche e quelle a scopo sociale (Beneficienza, raccolte fondi per calamità naturali, trasporti, smaltimento di rifiuto e servizi postali urbani)

L'esenzione dall'IVA non esime dall'obbligo di fatturazione e registrazione delle operazioni in quanto considerate comunque come parte dell'volume degli affari, a parte le operazioni scritte nell'art.10 n.6 come lotterie e scommesse, inoltre per le operazioni esenti va applicata anche l'imposta di bollo ogni volta che la somma supera i 77,47 euro.

Nelle fatture elettroniche dev'essere invece resa nota l'esenzione IVA.

Esistono altre operazioni senza fatturazione e registrazione salvo essa sia esplicitamente richiesta dal cliente ma per la loro applicazione dev'essere fatta una comunicazione preventiva di dichiarazione dell'IVA dell'anno precedente ed è quindi facoltativa.

Per tali soggetti esistono 2 fattispecie: chi conclude solo operazioni esenti IVA, e chi conclude sia operazioni escluse che incluse.

*Sole Operazioni Esenti IVA:* l'IVA pagata sugli acquisti non può essere detratta, non sono per cui compresi nell' meccanismo pro-rata.

*Operazioni sia Imponibili che Esenti:* In questo caso viene applicato il meccanismo del pro-rata prevista nell'art. 19 che consente di determinare la quantità di IVA detraibile attraverso il rapporto tra l'ammontare delle operazioni che danno diritto alla detrazione e lo stesso importo aumentato dell'ammontare delle operazioni esenti che equivale ad una percentuale espressa in numeri interi e in percentuale, che viene calcolata su base annuale. Es Se un soggetto passivo dell'IVA che ha acquistato con un credito di IVA pari a 10.000 euro con un pro-rata del 30% otterrà una detrazione dell'IVA pari a 3.000 euro (il 30% di 10.000).

Per quanto riguarda i soggetti non residenti il rimborso equivale alla percentuale di detrazione applicata nello stato del richiedente.

Attualmente il Decreto Rilancio offre l'esenzione IVA per la vendita di mascherina e altri strumenti di protezione dal COVID-19 fino al 31 dicembre 2020, a partire dal 1 gennaio saranno pari ad un aliquota del 5%.